



Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 dicembre 2017, n. 587, con cui è stata effettuata, a favore degli interventi di cui all'Allegato 1 del decreto medesimo, la ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, destinate al settore dei sistemi di trasporto rapido di massa;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2018, n. 360, emanato a seguito dell'intesa in Conferenza unificata acquisita nella seduta del 1 agosto 2018, con cui è stata confermata la ripartizione delle risorse di cui sopra tra gli interventi elencati nell'Allegato 1 del predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, n. 86, in cui vengono individuati gli interventi da finanziare con le risorse di cui all'articolo 1, comma 88, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disponendo il riparto delle risorse tra i Comuni di Milano, Torino, Genova, Firenze, Roma, Napoli e Catania;

VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, n. 184 con cui, tra l'altro, è stato posticipato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per conseguire le obbligazioni giuridicamente vincolanti di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n. 587 e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 86;

TENUTO CONTO che questo Ministero ha in corso una attività di monitoraggio strutturata degli interventi finanziati;

CONSIDERATO che, da tale monitoraggio, risulta che per tutti gli interventi finanziati con i succitati decreti n. 587/2017 e n. 86/2018 sono state avviate le attività previste ma in alcuni casi, anche a seguito della situazione di emergenza sanitaria, si sono determinati ritardi rispetto ai cronoprogrammi originari;

CONSIDERATO, in particolare, che, per quindici degli interventi finanziati rispetto ai trentuno totali, le tempistiche per il conseguimento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti non risultano compatibili con il predetto termine del 31 dicembre 2021;

VISTE le richieste formulate dagli enti beneficiari, dalle quali si rileva, in generale, la necessità di definire un nuovo termine, comunque non superiore a dodici mesi rispetto all'attuale;

RITENUTE condivisibili le motivazioni espresse nelle suddette richieste in relazione alle specifiche situazioni degli interventi nonché in ragione dell'emergenza sanitaria COVID-19;

VISTA l'intesa con la Conferenza unificata acquisita nella seduta del 16 dicembre 2021;

DECRETA

ART. 1

1. Il termine per il conseguimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante di cui all'articolo 4 del decreto ministeriale 22 dicembre 2017, n. 587 e dell'articolo 4 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, n. 86, già modificato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 aprile 2020, n. 184, è fissato al 31 dicembre 2022.

IL MINISTRO